STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL GIGLIO" IN FORMA ABBREVIATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS IL GIGLIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATIANO BR VIA G.CARRINO 2
Numero REA: BR - 142756
Codice fiscale: 02388210748
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2022 - Statuto completo 2

Tutti i presenti accettano di discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non avanzare riserva alcuna, essendo sufficientemente informati sugli stessi.
Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra quindi le ragioni, note del resto agli intervenuti, che consigliano:
- di ampliare l'oggetto sociale prevedendo oltre le attività già svolte dalla società cooperativa, le attività socio - sanitarie ed educative nonché tutte le altre attività contenute nel nuovo testo dello statuto di cui il Presidente dà lettura.
Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente con votazione unanime,

delibera

- di ampliare l'oggetto sociale prevedendo oltre le attività già svolte dalla società cooperativa, le attività socio - sanitari ed educativi nonchè tutto quant'altro ampiamente e dettagliatamente specificato nel nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa delibera, con facoltà di apportare eventuali aggiunte o modifiche che fossero richieste dalle Autorità competenti.
Imposte e spese del presente verbale, annesse e dipendenti, si dichiarano a carico della società cooperativa.
Con richiesta di ogni esenzione e/o agevolazione fiscale, previste per le cooperative sociali e/o associazioni di volontariato. In particolare per l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, si richiama e si invoca l'art. 8 n. 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e norme presupposte, richiamate o successive.
La parte comparente dichiara di essere stata informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs.21 novembre 2007,n. 231 e successive modifiche ed integrazioni).
La parte comparente dichiara di avere ricevuto l'informativa di legge, che consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GIGLIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

Art. 1 (costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GIGLIO o in forma abbreviata "SOC. COOP. SOCIALE ONLUS IL GIGLIO".**
1.2 La società ha sede nel Comune di Latiano alla via Virgilio n.17.
1.3 Spetta all'Organo Amministrativo di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dei territorio comunale.
Spetta alla decisione dei soci in forma assembleare deliberare il trasferimento della sede In altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un anno dalla costituzione.

TITOLO II

SCOPO E ATTI VITA' MUTUALISTICA

Art. 3 (scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello dell'interesse generale della comunità umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett, a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3.2 La Cooperativa può dichiarare di aderire ad una Associazione Nazionale di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo.
3.3 La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci forma autonoma o subordinata o in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente.
3.4 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

4.1 - Nella costituzione e nella esecuzione del rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo dovrà rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata nonche nella ripartizione degli storni.
4.2 Posso o redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attiva mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico cosi come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto

le seguenti attività:
A) promozione, organizzazione e gestione, secondo i principi della mutualità e le normative vigenti sulla cooperazione, sia attraverso iniziative condotte direttamente, sia in collaborazione o concessione di altri enti pubblici e/o privati, di centri culturali, assistenziali ed educativi: asili, scuole di ogni genere e grado in cui svolgere tutte le attività proprie di tali strutture quali servizi di doposcuola, biblioteca, mensa, ludoteca, biblioteca, animazione, teatrale ed altre attività ricreative e culturali; organizzazione, inoltre, di corsi di recupero, di prestazioni didattiche, intrattenimento educativo per minori anche all'infuori di strutture scolastiche, centri di assistenza diurna per anziani, malati, e soggetti socialmente disagiati (tossicodipendenti, e simili), esecuzione delle relative prestazioni sia a domicilio che presso ospedali, strutture pubbliche o private case di cura e/o riposo, consultori socio-sanitari. Può eseguire prestazioni sanitarie anche per la donna e la famiglia, a favore di soggetti portatori di handicap, anziani e quanto necessitano di tali interventi;
B) nell'ambito della gestione dei servizi sociali, può effettuare la gestione del servizi di trasporto di alunni disabili, anziani e malati (intendendosi tale attività inserita nel contesto di un servizi assistenza, come attività ad essa complementare) anche con ambulanze; organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e formazione di operatori socio culturali nonché la gestione di:
- strutture per minori con annessi comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno, asilo nido; strutture per diversamente abili, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili, residenza sociale assistenziale per diversamente abili, centro diurno socio-educativo e riabilitativo;
- strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centro diurno per anziani;
- strutture per persone con problematiche psico-sociali, casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali, comunità alloggio per ex tossicodipendenti, gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;
- strutture per adulti con problematiche sociali, comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico, gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà centro di pronta accoglienza per adulti, centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, centro sociale rieducati o per persone

sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, casa rifugio per donne vittime della violenza, casa rifugio per persone vittime di tratta;
- servizi socio-assistenziali, servizio di segretariato sociale, sportello sociale, servizio di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza domiciliare integrata, centro ludico prima infanzia, tutor, servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, centro di ascolto per le famiglia e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, mediazione familiare, comunità familiare o casa-famiglia, affidamento familiare minori, affido adulti, affido anziani, servizio civile per anziani, servizi di telefonia sociale, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centro aperto polivalente per minori, centro sociale polivalente per diversamente abili, centro sociale polivalente per anziani, centro antiviolenza, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati.
La società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente per conto proprio o per conto terzi:
- attività e servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di assistenza domiciliare anche integrata con prestazioni sanitarie e/o para-sanitarie, servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi;
- gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti ad alta integrazione sanitaria finalizzata alla cura;
- riabilitazione di persone anche in situazioni di continuità assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta;
- prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabilitazione, attività di barelliere, trasporto ammalati, anche di urgenza ed anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicalizzati;
- gestione ambulatori, centri diagnostici e radiologici, centri di rieducazione psico-fisica, laboratori di analisi, centri medici specializzati, poliambulatori medici, assistenza di fisioterapia e pedagogia, attività di fisioterapia e pedagogica, attività terapeutica e riabilitativa, assistenza medica domiciliare, mediazione culturale;
- servizio di trasporto di campioni biologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio, sacche di sangue e farmaci antiblastici.

La società cooperativa intende perseguire un orientamneto imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortile e dei consorzi territoriali.
In riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e sue sucessivve modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'organizzazione della cooperativa ed in riferimento alle attività inerenti il campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione sono definite le seguenti categorie:
- personale tecnico esecutivo: trattasi di tutto il personale (sia svantaggiato che non svantaggiato) che a qualsiasi titolo è impegnato nelle attività di assistenza intese in senso generale (assistenza disabili, integrativa, domiciliare, ecc.) a favore di tutti i clienti intesi sia come aziende ed enti in quanto committenti e sia dei singoli clienti privati;
- personale svolgente funzioni amministrative: trattasi di tutto il personale (sia svantaggiato che non svantaggiato), che è impegnato in tutte le funzioni amministrative e contabili legate allo svolgimento delle attività burocratiche e d'ufficio collegate all'attività di solidarietà sociale, assistenza e della riabilitazione.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI (associazione temporanea di imprese), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
La Cooperativa potrà aderire ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO III

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori ordinari)

6.1 Ai fini dell'applicazione della normativa sulla società a responsabilità limitata nelle cooperati e e del numero dei soci cooperatori si applica il secondo comma dell'art. 2519 c.c.

6.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso del seguenti requisiti:

- di essere cittadini italiani che abbiano già maturato esperienza lavorativa e/o professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento del fini sociali.

6,3 Posso essere soci, altresì, le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

6.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni tipologia, e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa cosi da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo autorizzazione dell'assemblea;

6.5 Possono inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo Interno, attività tecnica o amministrativa.

Art. 7 (Procedura di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda sai a che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica;

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5 (cinque).

7.3 L Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

7.5 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare

la deliberazione di rigetto domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7.6 L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.
8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né esser cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7 (sette). Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le quote detenute dal socio.
9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, del regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di contro lo dell'attività dell'Organo amministrativo in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.
11.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
11.3 il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
11.4 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
11.5 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da nor arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
11.6 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, del socio persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbi perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non di trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare ai raggiungimento degli scopi sociali;
c) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività.
13.2 I diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che

lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti ai procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino i recesso, se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.
13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione d provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'eclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che on sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduti i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 5 (cinque) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine i sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Arti 15 (Liquidazione dei soci receduti o esclusi)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.
15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - (Morte del socio)

16.1 In Caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15 (quindici).
16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
16.3 Nella ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazione e le dichiarazioni fatte alla società da uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari della quota rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio, deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7 (sette). In mancanza si provvede alla liquida-

zione al sensi dell'art. 15 (quindici).
16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno del successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità Previste dall'art. 7 (sette).
16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15 (quindici).

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento del danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.
17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento del conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nel limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo le per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art.18 (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, nel limi-

ti previsti dalle leggi vigenti.

Art 19 (Conferimento e quote del soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille/zero centesimi).

19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.

Art. 20 (Alienazione delle quote del soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, Il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 II socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-

ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
21.4 La decisione dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso del soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata dei conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

23.1 IL patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, costituenti il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett, a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate a; soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10,1;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
24.3 II progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

180 (centottanta) giorni qualora venga redatto Il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota Integrativa al bilancio.
24.4 Nella redazione dei bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
24,5 L'Organo amministrativo e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli;
a) a riserva legale nella misura non Inferiore ai 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dl cui all'art della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutatone del capitale sociale, nel limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
d) ed eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fini del riconoscimento del requisiti mutualistici.
24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristori)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristomo che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme;
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scarni:il mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Decisioni del soci. Competenze e modalità

Art. 26 (Decisioni del soci)

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamen-

to della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'Organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo amministrativo;
h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.
26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) ed h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 (ventisette) e 28 (ventotto).
26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando Io richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30 (trenta).

Art. 27 (Decisioni del soci mediante consultazione scritta)

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
27.2 Ai soci è assegnato il termine di 8 (otto) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.
27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.
27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-

detto è considerata voto contrario.
27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata:
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
27.7 II documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

28.1 II consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27 (ventisette). Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
28.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29,2.
28.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
28.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-

le decisioni dei soci.
28.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 (ventisette) e 28 (ventotto) presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore.
29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni del soci mediante deliberazione assembleare)

30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26,2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.
30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simitari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai socio e che risultino dal libro dei soci.
30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati I giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dell'Organo amministrativo e dei Sindaci ef-

fettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Decisioni del soci mediante deliberazione Assemblea-re: costituzione e quorum deliberativi)

31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno del voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto,

Art. 32 (Votazioni)

32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea,

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli Intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 (Voto)

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-

tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.
33.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

Amministrazione

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione,
35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
35.4 I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. 35.5 il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente,

Art. 36 (Compiti dell'Organo amministrativo)

36,1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi Poteri per la dest one della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
36.2 L'Organo amministrativo può delegare parte delle pro-

prie attribuzioni, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.
36.3 L'Organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.
3,4 L'Organo Amministrativo può esercitare l'acquisto o la vendita di ramo di azienda.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)

37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38 (trentotto), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo guanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e guanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
37.3 II consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato, I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.
37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con

Il voto favorevole della maggioranza dell'Organo amministrativo in carica.

Art. 39 (Metodo decisionale collegiale)

38.1 Quando lo richieda la maggioranza dell'Organo amministrativo in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38,2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo Idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dello stesso sono valide quando vi intervenga la maggioranza dell'Organo amministrativo in carica, Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2 Se viene meno la maggioranza deli'Organo amministrativo, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione del soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane In carica fino alla sua sostituzione,

Art. 40 (Compensi all'Organo amministrativo)

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto all'Organo amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)

411 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte al temi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso Istituti finanziari.

Possono anche richiedere ed utilizzare affidamenti bancari

e/o presso istituti finanziari sentita l'Assemblea.
41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società Cooperative davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente e in assenza di quest'ultimo al Consigliere(i).
41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Art. 42 (Organo di controllo facoltativo)

42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro.
42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore legale dei conti, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti cc.

TITOLO D(

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43

43.1 La cooperativa si scioglie:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per la perdita del capitale sociale;
e) per deliberazione dell'assemblea.
43.2 (n tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
43.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri detl'organo liquidativo.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. 45,2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

46.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

e) à fatto divieto di distribuire i dMdendll in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e MOZ20 rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione al soci cooperatori In misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per I dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra I soci cooperatori;

d) In caso di scioglimento della società, l'Intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

47.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e cinquanta.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto e fatto questo Verbale da me diretto dal principio alla fine.
Del Verbale medesimo, ho dato lettura alla comparente la quale a mia interpellanza dichiara essere lo scritto conforme alla sua volontà e a verità e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.
Consta di tredici fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su cinquanta facciate e fin qui sulla cinquantunesima.
Sottoscritto alle ore diciassette.
F.TO GIULIA NATALE - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO).